Rif. Prot. n. /I/CPGT Delibera n.45/2024

Il Consiglio nella seduta del 16 gennaio 2024, composto come da verbale in pari data

**sentito** il relatore Consigliere M.I. ROMANO**;**

**richiamata** la propria Risoluzione n. 2 del 30.05.2023, rubricata *“Anno 2023 (secondo semestre) - Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria*”, la cui vigenza si è esaurita in data 31/12/2023;

**viste** ledisposizioni introdotte dalla **legge del 31 agosto 2022, n. 130,** dal **D.L. 30 dicembre 2023, n. 215,** nonché dal **D.lgs. del 30 dicembre 2023, n. 220;**

**considerata** la necessità di operare un raccordo tra le disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria e il mutato assetto normativo di riferimento, in un’ottica di snellimento degli adempimenti posti a carico dei relativi componenti, con particolare riferimento ai seguenti profili, i quali rappresentano le principali novità introdotte nella Risoluzione per l’anno 2024 approvata con la presente delibera:

* in generale, la previsione di un maggiore coinvolgimento e condivisione dei Presidenti di Sezione, dei giudici e dei magistrati tributari nell’attività propedeutica all’elaborazione, rispettivamente, dei documenti programmatici di competenza del Presidente di Corte e di quelli del Presidente di sezione;
* l’inserimento nel piano di gestione degli elementi statistici dell’attività svolta nel triennio precedente, con particolare riferimento ai dati riferiti all’anno precedente e alla presenza di particolari circostanze e criticità che hanno caratterizzato e influenzato l’andamento del piano di gestione e delle pendenze;
* l’indicazione, nella individuazione del carico esigibile concreto nel piano di gestione, di tenere conto, nel rispetto del carico massimo esigibile individuale, dell’incidenza media nelle sopravvenienze della Corte dei ricorsi di competenza dei collegi e di quelli del giudice monocratico, la cui sommatoria individua il complessivo carico di lavoro del singolo relatore, in qualità di componente del collegio o di giudice monocratico;
* la precisazione che, definito nel Piano di gestione l’obiettivo di rendimento concretamente raggiungibile al 31 dicembre dell’anno in programmazione, specificando gli eventuali elementi di priorità individuati, la successiva rendicontazione, divenuta solo annuale, richiesta ai Presidenti delle Corti è finalizzata unicamente alla verifica della realizzazione di tali obiettivi, oltre che del rispetto dei carichi esigibili previsti;
* la eliminazione, nell’ambito del riepilogo dell’attività svolta nel corso di ogni semestre, del riferimento al numero di sentenze depositate oltre il termine dei 30 giorni e con valorizzazione del solo ritardo superiore ai 120 giorni, non rilevando il piano in oggetto ai fini dello svolgimento del giudizio di demerito, ma ai fini della verifica della efficienza delle corti e delle altre finalità previste dalla normativa di riferimento;
* la espressa previsione di una deroga per i magistrati tributari al meccanismo di turnazione nella funzione immediatamente inferiore o, se necessario, in quella di giudice, previsto per i Presidenti o Vice Presidenti di sezione eccedenti il numero di quelli occorrenti per la gestione delle sezioni attive;
* l’eliminazione della necessità di assicurare in ciascuna sezione la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 545/92;
* la precisazione che il Presidente della sezione non è soggetto alla rotazione quinquennale se la Corte è composta da sole due sezioni, in quanto il Presidente della prima sezione non può ruotare ed assicurare lo scambio altrimenti necessario;
* la precisazione che può derogarsi al principio della permanenza ultra quinquennale del giudice o del magistrato tributario nella medesima sezione qualora sussistano serie ed oggettive situazioni funzionali che ne giustifichino una permanenza di maggiore durata temporale, previa tempestiva segnalazione dal Presidente della Corte al CPGT ai fini della necessaria autorizzazione;
* la espressa previsione della possibilità, per il medesimo collegio, di tenere due udienze nello stesso giorno, purché in diverse fasce orarie e con un intervallo temporale adeguato al numero di casi da trattare;
* il recepimento delle novità introdotte dal decreto 30 dicembre 2023, n. 220, in relazione alla cessazione della necessità di autorizzare le udienze da remoto da parte del Presidente della Corte e del Presidente della sezione. Rimane chiarito, in ogni caso, la facoltà per giudici e i magistrati tributari di partecipare sia in presenza, sia da remoto alle udienze pubbliche e in camera di consiglio;
* in correlazione con quanto sopra, l’introduzione dell’obbligo, per il Presidente di Sezione, di fissare almeno un’udienza pubblica ogni due mesi dedicata alla sola trattazione in presenza, al fine di consentire il rispetto del disposto di cui agli artt. 33 e 34 del D.lgs. 546/1992, con la conseguente previsione della possibilità, per il Presidente di Sezione, di richiedere al Consiglio di Presidenza la deroga, per uno o più componenti, dei limiti al numero di applicazioni stabiliti dalla risoluzione n. 7/2015 e successive modifiche e integrazioni, allo scopo di garantire la possibilità di composizione dei collegi in presenza;
* la previsione di udienze del giudice monocratico anche per le Corti di secondo grado, al fine di assicurare il rispetto del comma 10-bis dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992;
* l’eliminazione dell’obbligo di indicare nella composizione dei collegi il componente individuato preventivamente per la sostituzione in caso di assenze;
* la precisazione che, al fine di evitare possibili disomogeneità nell’assegnazione e dei ricorsi e la loro ripartizione ai singoli relatori, quest’ultima debba avvenire secondo un rigido criterio automatico, nel rispetto del criterio percentuale di ripartizione di essi tra le diverse cariche stabilito dal Presidente nel Piano di gestione annuale. Detto criterio dovrà essere inserito nel decreto di composizione dei collegi e calendari che il Presidente di sezione adotta all’inizio di ogni anno e reso conoscibile a tutti i componenti;
* tenuto conto della data in cui la presente risoluzione viene approvata, il differimento dei termini per il deposito degli schemi di decreto organizzativo al 10 febbraio 2024.

**tenuto conto** di quanto fin qui esposto e riepilogato;

**DELIBERA**

di approvare la seguente Risoluzione.;

**RISOLUZIONE N. 1 del 16 GENNAIO 2024**

**Anno 2024 - Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento**

**delle Corti di Giustizia Tributaria**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,

**visti** la **legge del 31 agosto 2022, n. 130, il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215** ed il **D.lgs. del 30 dicembre 2023, n. 220**, adotta la presente risoluzione con effetto dal **1° gennaio 2024** e con validità annuale.

I – PIANO DI GESTIONE

Va premesso che:

* il programma previsto dall’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 deve essere inteso come strumento per realizzare l’efficienza del sistema della giustizia tributaria, la celere definizione delle controversie e per perseguire le finalità previste dalla legge sulla base delle risorse umane esistenti. Esso consente di compiere un’analisi della situazione esistente, determinando i risultati da perseguire sulla base dei carichi di lavoro e delle risorse effettivamente disponibili e rappresenta l’occasione per realizzare la contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti anche sulla base di una selezione del contenzioso che, per epoca di iscrizione o per la novità o rilevanza delle questioni sottese, merita di essere definito in via preferenziale;
* nella effettiva programmazione degli obiettivi da perseguire, il Presidente deve, quindi, fissare il rendimento dell’Ufficio in funzione della sua capacità di definizioni complessive, da individuarsi, come già precisato, tenendo presente il numero degli affari pendenti e l’effettiva situazione dell’organico della Corte di giustizia tributaria, avuto particolare riguardo alla incidenza derivante dalla presenza di giudici tributari e di magistrati tributari e, conseguentemente, all’effettiva capacità di lavoro sostenibile da tali figure nella concreta realtà del suo Ufficio (cd. *carico esigibile in concreto*);
* al fine di standardizzare la compilazione e la successiva valutazione del Piano di gestione, il Consiglio ha predisposto l’allegato ***format***, che dovrà essere impiegato da tutti i Presidenti delle Corti.

Nella redazione del Piano di gestione, il Presidente, sentiti i Presidenti di sezione, previa riunione di questi ultimi con i giudici della propria sezione, provvederà a:

1. definire la composizione teorica ed effettiva della Corte di giustizia tributaria, avendo cura di indicare:
2. i componenti ad esso assegnati dal DM 11 aprile 2008 e il numero di quelli ancora in servizio, assegnati alla propria sede come titolari;
3. tra quelli di cui al punto a), i componenti che, pur risultando assegnati alla sede giudiziaria, non partecipano all’attività giurisdizionale in quanto assenti, a qualunque titolo, in modo permanente o prolungato, specificando il periodo di assenza se inferiore all’anno in esame;
4. il numero e la funzione effettivamente svolta dai magistrati tributari ad esso assegnati a seguito di opzione o di procedura concorsuale, effettuate ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130;
5. il numero dei componenti applicati da altre sedi, sia in via esclusiva che in via non esclusiva ed inseriti nelle composizioni delle sezioni, facenti parte del personale conteggiato ai fini degli obiettivi annuali prefissati;
6. riportare gli elementi statistici dell’attività svolta nel triennio precedente, con particolare riferimento ai dati riferiti all’anno precedente e alla presenza di particolari circostanze e criticità che hanno caratterizzato e influenzato l’andamento del piano di gestione e delle pendenze;
7. formulare, sulla base degli elementi anzidetti, il Piano di gestione per il periodo previsto, partendo dalla definizione del carico esigibile in concreto, non superiore a quello indicato da questo Consiglio come carico esigibile massimo individuale, che ritenga essere adeguato alla complessiva situazione e composizione dell’Ufficio diretto, o indicando le ragioni per le quali ritenga, col consenso dei componenti in servizio, di derogare nel massimo al predetto parametro. In particolare:
8. il Presidente, avuto riguardo al carico massimo esigibile per ciascun componente di Corte di giustizia tributaria individuato dalla Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022, sarà libero di definire quello ritenuto utile, purché consenta di raggiungere l’obiettivo minimo della definizione degli affari sopravvenienti e dello smaltimento di una ulteriore quota parte dei ricorsi pendenti, nella misura dianzi definita, dando prioritario rilievo a quelli più risalenti;
9. nell’individuazione del carico esigibile, occorrerà tenere presente l’incidenza media nelle sopravvenienze della Corte dei ricorsi di competenza dei collegi e di quelli del giudice monocratico, la cui sommatoria individua il complessivo carico di lavoro del singolo relatore, in qualità di componente del collegio o di giudice monocratico;
10. quanto al carico di lavoro da attribuire ai magistrati tributari presenti in organico, in questa fase di prima attuazione della riforma, il Presidente terrà conto che esso può essere quantificato in un carico di lavoro minimo su base annua di 180 ricorsi nelle Corti di primo grado e 160 in quelle di secondo grado, mentre il carico esigibile massimo rimane fissato in 245 ricorsi per anno; pertanto, nella stesura del Piano di gestione, la ripartizione dei ricorsi avverrà tenendo conto di tali valori e del numero di mesi effettivi per i quali il magistrato professionale sarà in servizio a partire dalla sua assegnazione alla Corte di giustizia;
11. in ogni caso, dovrà essere tendenzialmente assicurata ai giudici tributari l’assegnazione del complessivo carico di lavoro e del carico massimo esigibile secondo i criteri previsti dalla Risoluzione n. 4/2022, nella misura effettiva individuata dal Presidente nel Piano di gestione (limite esigibile massimo di 80 ricorsi per anno per i componenti delle Corte di giustizia tributaria di secondo grado e di 90 ricorsi per anno per i componenti delle Corte di giustizia tributaria di primo grado);
12. distribuire i carichi di lavoro ai componenti, in via generale, tenendo conto di quanto appena indicato e secondo le modalità di assegnazione quantitativa dei ricorsi definite dalla Risoluzione 27 aprile 2010, n. 5, ai sensi della quale “*Il Presidente della sezione, nella distribuzione dei ricorsi assicurerà a sé e al vice-Presidente l'assegnazione di un numero di ricorsi tendenzialmente pari al numero dei ricorsi assegnati agli altri componenti del Collegio e, comunque, non inferiore a 1/3 di quelli assegnati al singolo componente del Collegio. Il Presidente di Commissione, relativamente al numero dei ricorsi da assegnare a se stesso, potrà motivatamente derogare ai criteri sopraindicati.*”.

Al riguardo, verificate le risultanze dei “*Piani di gestione*” dell’anno 2023, si ritiene di mantenere le seguenti differenziazioni indicate nelle istruzioni per la redazione di essi del precedente anno:

1. il numero di ricorsi da definire in udienza collegiale assegnati ai componenti della Corte di giustizia tributaria dovrà tendenzialmente, salve specifiche esigenze dell’Ufficio o dei componenti della sezione, prevederne una omogenea ripartizione, tenuto conto delle seguenti percentuali differenziate per carica: Giudici 100%, Vice presidenti 2/3 dei giudici, Presidenti di sezione 1/3 dei giudici e Presidenti di Corte di giustizia tributaria 1/6 dei giudici. Il Presidente, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti, potrà motivarne una diversa distribuzione percentuale, purché utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi annuali fissati nel Piano di gestione. Nell’ambito di tale distribuzione dei ricorsi, il Presidente avrà cura di assicurare la diversa ripartizione in carico ai magistrati tributari, secondo i criteri per costoro sopra specificati;
2. l’assegnazione dei ricorsi al giudice monocratico, nell’ambito di quelli individuati dalla legge 130/2022, dovrà avvenire assicurandone la distribuzione tra tutti i componenti la sezione.

La omogeneità nella ripartizione dei ricorsi dovrà essere rispettata separatamente per le due tipologie di trattazione (monocratica e collegiale), tenuto conto della loro diversa remunerazione individuale.

1. definire, tenuto conto di tutto quanto sopra indicato e di quanto programmato nel Piano di gestione, l’obiettivo di rendimento concretamente raggiungibile al 31 dicembre dell’anno in programmazione, specificando gli eventuali elementi di priorità individuati. La rendicontazione periodica richiesta ai Presidenti delle Corti è finalizzata alla verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nel programma di gestione, oltre che del rispetto dei carichi esigibili previsti.

II - COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

Le Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado risultano divise in sezioni, formate da un Presidente, da un Vice presidente e da non meno di due magistrati o giudici tributari**.** È facoltà dei Presidenti assegnare alla singola sezione un numero di giudici o magistrati superiore a due, se tale ripartizione risulti più funzionale rispetto al numero complessivo dei componenti e delle sezioni attive, nonché al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di gestione.

Allorché, nelle disposizioni che seguono, si farà riferimento ai Presidenti di Corte di giustizia tributaria di secondo grado e ai Presidenti di Corte di giustizia tributaria di primo grado, s’intenderanno inclusi anche, rispettivamente, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di II grado di Trento e Bolzano e i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di I grado di Trento e Bolzano. Inoltre, quando si farà riferimento ai magistrati si intenderanno per essi i magistrati tributari.

Si precisa, altresì, che:

1. i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria e i Presidenti delle sezioni provvederanno, nei termini fissati dalla sezione VI della presente Risoluzione, alla redazione e trasmissione al Consiglio di Presidenza dei decreti di loro competenza, finalizzati all’organizzazione e composizione delle sezioni e alla fissazione dei collegi giudicanti e dei calendari di udienza, **utilizzando esclusivamente i *format* allegati alla presente Risoluzione.**

Al fine di consentire un più agevole coordinamento tra l’attività di predisposizione del decreto annuale di composizione delle sezioni e dei decreti periodici di formazione dei collegi e dei calendari, il Presidente della Corte di giustizia tributaria avrà cura di comunicare con congruo anticipo ai Presidenti di sezione il periodo di vigenza dei collegi che intende fissare nel proprio decreto per l’anno a venire, in modo da consentire ai Presidenti di sezione di tenerne conto nelle proprie determinazioni;

1. con il decreto di inizio anno di composizione delle sezioni, i Presidenti, avuto riguardo alla complessiva situazione del numero e delle funzioni dei componenti in servizio, delle presumibili sopravvenienze e del programma di gestione adottato, valuteranno se procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, con conseguente riassegnazione dei componenti delle sezioni congelate nelle rimanenti. Nel caso in cui, dopo il congelamento delle sezioni, risultassero presenti Presidenti o Vice Presidenti di sezione eccedenti il numero di quelli occorrenti per la gestione delle sezioni attive, il Presidente della Corte di giustizia tributaria stabilirà una turnazione, trimestrale o semestrale, tra tutti i componenti della funzione in esubero, a partire da quelli con minore anzianità di servizio o, in caso di parità, della minore età, per lo svolgimento della funzione immediatamente inferiore o, se necessario, in quella di giudice.

**La disposizione relativa alla turnazione non si applica ai magistrati tributari.**

Tenuto conto che l’eventuale rotazione in una funzione inferiore alla carica posseduta è necessaria per assicurare il corretto funzionamento delle sezioni, essa potrà essere disposta senza che sia necessario il consenso degli interessati, ma assicurando che la turnazione avvenga tra tutti i componenti appartenenti alla carica in esubero, con unica eccezione per il Presidente della sede giudiziaria quale Presidente della sezione prima;

1. al fine di assicurare la rotazione dei componenti che abbiano superato i cinque anni di permanenza nella medesima sezione, ove nelle tabelle allegate alla Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022, risulti la composizione della singola Corte di giustizia tributaria indicata in n. 1 sezione, si intende che rimarranno attive n. 2 sezioni, ma formate ciascuna anche da un solo collegio.

Il Consiglio di Presidenza potrà in qualunque momento, valutati gli elementi anzidetti di organico e di carico di lavoro, dare disposizioni ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria affinché procedano al congelamento temporaneo di una o più sezioni;

1. ai fini dell’applicazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
2. i componenti e il Vice Presidente di sezione, a partire dal più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più sono tenuti a spostarsi per rotazione da una sezione ad altra;
3. il Presidente di sezione potrà non ruotare al termine del primo quinquennio di permanenza nella sezione nel caso in cui allo scadere di esso risultino in servizio nella stessa unicamente componenti ivi assegnati in data successiva al medesimo. In tal caso il Presidente di sezione dovrà inderogabilmente ruotare unitamente all’ultimo componente giunto nella sezione durante il primo quinquennio intercorso dalla sua assegnazione. (*Ad esempio*: Se il PS è stato assegnato alla sezione il 1 gennaio 2020 ed al 1 gennaio 2025 nella sezione risultino in servizio solo componenti ivi giunti dopo il 2020, occorre verificare quale di questi è stato assegnato per ultimo nel quinquennio tra il 2020 ed il 2025 ed il PS ruoterà unitamente ad esso). L’esclusiva prolungata permanenza nella sezione del Presidente è giustificata dall’esigenza di dare continuità ed impulso di organizzazione all’Ufficio, mentre si avrà in ogni caso cura di non assegnare alla nuova altra sezione più di un componente con identica provenienza, salvo particolari situazioni di organico.
4. il Presidente di Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 31/12/1992, n. 545, presiede inderogabilmente la prima sezione e non è soggetto alla rotazione quinquennale;
5. Il Presidente della sezione non è soggetto a rotazione se la Corte è composta da sole due sezioni, in quanto il Presidente della prima sezione non può ruotare ed assicurare lo scambio altrimenti necessario;
6. nel caso di svolgimento delle funzioni di Presidente di Corte di giustizia tributaria da parte di un Presidente di sezione, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, anch’egli dovrà presiedere la sezione prima, valutando se, in relazione alla complessiva dotazione organica, mantenere anche la presidenza dell’originaria sezione di titolarità;
7. nel caso in cui il singolo componente soggetto a rotazione cessi l’attività per raggiunti limiti di età nel corso dell’anno, si potrà soprassedere al suo spostamento ad altra sezione;
8. i medesimi criteri e modalità di rotazione e spostamento ad altra sezione dei componenti assegnati dovranno essere utilizzati anche per i componenti assegnati con applicazione interna da oltre 5 anni alla medesima sezione, in coerenza con il principio stabilito dall’art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Analogamente, saranno soggetti a rotazione i componenti applicati da altra sede ed assegnati alla medesima sezione da oltre 5 anni, senza soluzione di continuità, a seguito di partecipazione agli interpelli per applicazione banditi;
9. può derogarsi al principio della permanenza ultraquinquennale del giudice tributario nella medesima sezione qualora sussistano serie ed oggettive situazioni funzionali che ne giustifichino una permanenza di maggiore durata temporale. Tali situazioni dovranno essere tempestivamente segnalate dal Presidente della Corte al CPGT ai fini della necessaria autorizzazione;
10. i componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta saranno destinati, preferibilmente, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio, essendo opportuno non assegnare ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina;
11. avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Corte di giustizia tributaria è costituita da almeno 7 sezioni per le Corti di secondo grado e almeno 5 sezioni per le Corti di primo grado, possono essere previste n. 2 sezioni specializzate per materie all’interno della stessa, assicurando, ovviamente, nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate;
12. qualora in una sezione manchino in pianta stabile i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Corte di giustizia tributaria o d’Ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni. Per l’individuazione del giudice per l’applicazione d’Ufficio si terrà conto, nell’ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo;
13. nell’ipotesi di sostituzione per temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all’interno della sezione o con il ricorso alla lista delle sostituzioni predeterminate, eventualmente predisposta dal Presidente della Sezione, il criterio seguito sarà sempre quello della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso, verrà data preferenza al componente che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo;
14. ai sensi di quanto disposto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, **entro il 10 marzo 2024**, individuerà le sedi delle Corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), dell’art. 1 della anzidetta legge, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 545;
15. in caso di assenza del Presidente di sezione per un periodo superiore al mese, il Presidente della Corte di giustizia tributaria provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:
16. in via prioritaria, se alla sezione risulti assegnato il vice Presidente, designerà lo stesso quale facente funzioni;
17. se alla sezione non risulti assegnato il vice Presidente o nel caso in cui anche lo stesso risulti assente per un periodo superiore al mese, il Presidente della Corte di giustizia potrà applicare il Presidente di altra sezione ovvero ove ciò non sia possibile il vice Presidente di altra sezione quale facente funzioni;
18. al fine di garantire l’alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato, se non già presente, un Vice Presidente;
19. secondo il criterio generale vigente, le applicazioni di cui alle lett. b) e c) non potranno essere effettuate relativamente a Presidenti o a vice Presidenti già applicati in due altre sezioni, salvo eccezionale autorizzazione concessa dal Consiglio in presenza di particolari criticità di organico segnalate dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria;
20. il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria, con lo stesso decreto di cui all’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, di cui agli artt. da 137 a 141 del DPR 30 maggio 2002, n. 115;
21. con separato decreto da adottare entro e non oltre il 30 di giugno di ogni anno, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.lgs. 545/92);
22. alla composizione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato provvede il Presidente, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Corte di giustizia tributaria o d’Ufficio, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a interpello, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l’individuazione del Presidente di Sezione, vice Presidente o di giudice tributario per l’applicazione d’Ufficio si terrà conto, nell’ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso dovrà essere osservata nell’ambito delle Corti di Giustizia Tributaria con più di due sezioni la rotazione annuale tra le sezioni stesse;
23. per quanto riguarda la cessazione o il rinnovo quadriennale dei Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e l’eventuale assegnazione ad altra Corte di giustizia tributaria o ad altro incarico, si provvederà nei modi e tempi di cui al regolamento approvato nella seduta del 12 luglio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 20 ottobre 2016.

Si richiama la Risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

III - MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI IN CORSO DI ANNO

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati e, in particolare:

1. per tutte le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e di primo grado, il Presidente, prima di procedere all’assegnazione dei componenti di nuova nomina e, comunque, quando in una sezione si verifichino vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un’altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Corte di Giustizia Tributaria, compresi gli applicati da altra Corte, della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta ed, a parità, della maggiore età;
2. analogamente, per le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, in caso di necessità di nuove assegnazioni di componenti alle sezioni staccate delle medesime, dovrà essere data comunicazione della sede che si intende coprire a tutti i componenti della Corte di Giustizia Tributaria, compresi gli applicati da altra Corte, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta e, a parità, della maggiore età;
3. se gli interpelli interni indetti ai precedenti punti 1) e 2) dovessero risultare incapienti o deserti, il Presidente dovrà provvedere con assegnazioni d’Ufficio; in tal caso si provvederà con una rotazione semestrale dei componenti in servizio, a partire da quelli con minore anzianità di servizio e, a parità, con minore età anagrafica;
4. le variazioni che si verificano nel corso dell’anno vanno comunicate con tempestività, unitamente alle variazioni tabellare conseguenziali.

IV - CALENDARIO DELLE UDIENZE E COMPOSIZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI

1. Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria:
2. all’inizio di ogni anno, avuto riguardo all’obbligo di prevedere un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a quattro, **sentiti i Presidenti di sezione**, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell’ambito della Corte di giustizia tributaria stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni. Tale periodo, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 545/92, è trimestrale; per motivate ragioni organizzative può essere esteso fino massimo al semestre, ma sempre uniformemente per tutte le sezioni;
3. dovrà segnalare particolari situazioni che non consentano di attenersi alle anzidette disposizioni al Consiglio di Presidenza, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa; il Consiglio potrà autorizzare la deroga, purché venga assicurato il numero di almeno due udienze mensili. In tal caso, potrà essere autorizzata, in via eccezionale, la fissazione di una sola udienza mensile nella sola ipotesi in cui almeno il 90% del carico dell’Ufficio registri iscrizioni non anteriori ai dodici mesi precedenti;
4. ove registri in pianta organica un numero di componenti superiore a quello definito dalle tabelle allegate alla Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022 sostitutiva della Risoluzione n. 3/2021, in caso di presenza di ricorsi pendenti al 31 dicembre dell’anno precedente, dovrà aver cura di predisporre un piano di gestione con un progetto di smaltimento degli stessi che risulti proporzionato al maggior numero di componenti in servizio, e che conterrà indicazioni puntuali sulle modalità di utilizzo dei componenti, mediante la formazione e fissazione di ruoli di udienza che tengano conto della priorità nella trattazione che deve essere data alle iscrizioni maggiormente risalenti nel tempo, anche con la eventuale fissazione di udienze straordinarie. In particolare, il Presidente dovrà tenere conto del diverso carico di lavoro attribuibile ad eventuali magistrati assegnati alla Corte diretta;
5. fermo restando quanto previsto dalle Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l’intera materia, nella fissazione delle udienze mensili avrà cura di applicare il disposto dell’art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, individuando per ciascuna sezione, almeno una udienza per ogni mese nella quale trattare, se presenti, le controversie di valore superiore ad € 51.645,69 e/o nei confronti di società con personalità giuridica e/o inerenti l’applicazione dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
6. il Presidente di Sezione:
7. premesso che è consentita la partecipazione dei giudici e dei magistrati tributari sia in presenza, sia da remoto alle udienze pubbliche ed alle camere di consiglio, al fine di consentire il rispetto del disposto di cui agli artt. 33 e 34 del D.lgs. 546/1992 con particolare riguardo alla richiesta dei difensori di discussione in udienza, fissa almeno un’udienza pubblica ogni due mesi dedicata alla sola trattazione in presenza.

Al fine di garantire la possibilità di composizione dei collegi in presenza, potrà chiedere al Consiglio di Presidenza la deroga, per uno o più componenti, dei limiti al numero di applicazioni stabiliti dalla risoluzione n. 7/2015 e successive modifiche e integrazioni;

1. avrà cura di distribuire le controversie tra tutti i componenti del Collegio, compresi i Presidenti e i Vice Presidenti, secondo i criteri previsti nella sez. V della presente Risoluzione e nel rispetto di quelli utilizzati nella distribuzione dei carichi di lavoro all’interno del Piano di gestione annuale indicando, per tipologia e materia, i criteri di assegnazione dei fascicoli a se stesso ed ai componenti del collegio. Con particolare riguardo alle controversie di competenza del giudice monocratico dovrà essere assicurata la distribuzione tra tutti i componenti la sezione;
2. per le Corti di secondo grado, prevede le modalità di distribuzione o assegnazione dei ricorsi da decidere in composizione monocratica, ai sensi del comma 10-bis dell’art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
3. previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto il calendario e l’orario delle udienze della sezione, avendo cura, di stabilire un numero di udienze del giudice monocratico adeguate al carico di lavoro da smaltire ed a quello assegnato ai singoli componenti;

Nella fissazione del calendario delle udienze il Presidente della sezione, previo consenso dei componenti designati quali giudici monocratici, potrà fissare le udienze di questi ultimi nella stessa giornata nella quale gli stessi sono impegnati nelle udienze collegiali, purché venga rispettato un intervallo orario tra esse adeguato al numero degli affari da trattare;

sulla base di quanto fissato dal Presidente della Corte di giustizia tributaria in ordine al periodo di vigenza della composizione dei collegi, uniforme per tutte le sezioni, all’inizio del detto periodo, stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando il tendenziale avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, nonché l’alternanza con il Vice Presidente, provvedendo, in caso di mancanza di quello titolare, con applicazioni da altre sezioni. Analogamente il Presidente di ciascuna sezione, per il medesimo periodo di vigenza fissato per le udienze collegiali, stabilisce i turni delle udienze del giudice monocratico;

1. provvede a disporre affinché ogni decreto concernente le disposizioni di cui ai precedenti punti venga notificato, per la dovuta conoscenza, ai componenti della sezione;
2. in caso di assenza, è sostituito dal vice Presidente della sezione medesima. Il vice Presidente sarà sostituito, nell’ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal vice Presidente di altra sezione. Per i giudici il Presidente di sezione stabilisce criteri automatici di sostituzione;
3. il componente del collegio o il giudice monocratico che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria;
4. qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il vice Presidente ed un giudice e l’indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta l’ordinaria composizione del collegio giudicante, quest’ultimo potrà essere formato dal Presidente o vice Presidente della sezione e dagli altri due in qualità di componenti, a prescindere dalla carica rivestita;
5. può essere prevista, da parte del medesimo collegio, la tenuta di due udienze nello stesso giorno, in diverse fasce orarie in differente orario e con un intervallo temporale tra le stesse adeguato al numero di casi da trattare.
6. al fine di evitare che per il medesimo tipo di contenzioso possano essere emesse decisioni disomogenee tra i collegi della stessa sezione, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito; allo stesso fine, il Presidente di Corte di giustizia tributaria valuterà l’opportunità di convocare periodicamente i Presidenti di Sezione ed i Vice Presidenti, con facoltà di estendere l’invito a tutti i componenti, per discutere di casi di identico o analogo contenuto che hanno ricevuto decisioni diverse da parte delle sezioni o di nuove disposizioni normative al fine di una condivisa valutazione interpretativa; di tali riunioni verrà trasmessa comunicazione al Consiglio di Presidenza che ne terrà conto per le finalità di sua competenza;

V - ASSEGNAZIONE DEI RICORSI

L’assegnazione e dei ricorsi e la loro ripartizione ai singoli relatori avviene secondo rigido criterio automatico, nel rispetto il criterio percentuale di ripartizione di essi tra le diverse cariche stabilito dal Presidente della sede giudiziaria nel proprio Piano di gestione annuale. Detto criterio dovrà essere inserito nel decreto di composizione dei collegi e calendari che il Presidente di sezione adotta all’inizio di ogni anno e reso conoscibile a tutti i componenti.

Tutti i componenti dei collegi sono tenuti all’utilizzo della piattaforma informatica S.I.Gi.T. per la consultazione via internet dei fascicoli processuali depositati in via telematica, rammentando che in tali casi gli atti processuali sono immediatamente disponibili, oltre che per il relatore, anche per tutti i giudici del collegio ed i giudici monocratici al quale gli stessi sono assegnati.

Al fine di assicurare la dovuta verifica sul rispetto dei criteri stabiliti, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, utilizzando esclusivamente i prospetti allo scopo predisposti dal Consiglio di Presidenza, trasmettono a quest’ultimo, entro 30 giorni dal 31 dicembre di ogni anno, il riepilogo dell’attività svolta reso dai Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado dell’ambito di competenza, compresa la stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, evidenziando, per ogni componente, se trattasi di giudice o di magistrato, nonchè:

1. il numero di udienze a cui ha mensilmente partecipato, distinguendo tra quelle collegiali e quelle svolte quale giudice monocratico;
2. il numero di procedimenti assegnati quale relatore, distinguendo come al punto a);
3. il numero di sentenze depositate quale estensore, distinguendo come al punto a);
4. il numero delle sentenze depositate oltre i 120 giorni, distinguendo come al punto a);
5. per ognuno degli eventi di cui ai punti a), b), e c) dovrà anche essere indicato nell’apposita casella il dato numerico medio della sezione di riferimento;
6. i Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado sono tenuti a compilare, anche se negativo, il prospetto di propria competenza.

In caso di evidenti anomalie o squilibri tra i singoli componenti all’interno delle sezioni o della Corte di Giustizia Tributaria, i Presidenti di sezione e il Presidente della Corte, rispettivamente, indicano le motivazioni che vi hanno dato luogo, specificando i provvedimenti che eventualmente intendano adottare per rimuoverle.

VI - DEPOSITO DEGLI SCHEMI DEI DECRETI - OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI – RECLAMI AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA – AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI INFORMATIZZATI

1. I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati **entro il 10 febbraio,** mentre depositeranno **entro il 28 giugno** i decreti relativi a una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
2. ciascun componente della Corte o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria **entro il 20 febbraio**, o per i decreti di composizione delle sezioni feriali **entro il 10 luglio**;
3. i Presidenti delle Corti e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti **entro il 01 marzo**, **15 luglio** quelli delle sezioni feriali, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni;
4. i decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Corte **entro il** **10 marzo** e per quelli delle sezioni feriali **entro il 25 luglio**;
5. scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Corti trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami; al riguardo si ribadisce che, al fine del compiuto loro esame, è tassativo che l’inoltro al Consiglio dei decreti del Presidente di Corte e dei Presidenti di sezione avvenga in unica soluzione;
6. il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.
7. Dopo il primo termine del **10 febbraio** i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente, avendo cura di farlo entro il mese precedente il periodo di riferimento (es. per una cadenza trimestrale il secondo trimestre va depositato entro il 15 marzo, il terzo entro il 15 giugno,ecc.), ed i Presidenti di Corte sono tenuti ad inviarli al Consiglio di Presidenza;
8. i termini per la proposizione di osservazioni o reclami avverso i decreti successivi o di variazione, sia del Presidente di Corte che di quelli di sezione, è sempre di dieci giorni dal loro deposito nelle Segreterie;
9. il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti sarà valutato ai fini dell’avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 545/92;
10. in considerazione dell’introduzione del Processo Tributario Telematico e dei servizi informatizzati dedicati ai componenti delle Commissioni Tributarie, si rende indispensabile assicurare la piena e tempestiva corrispondenza delle banche dati informatiche delle segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria con quanto stabilito nei decreti presidenziali. A tale scopo i Presidenti delle Corti avranno cura di disporre affinché le segreterie provvedano ad aggiornare gli archivi e banche dati dei sistema S.I.Gi.T. a quanto disposto con i decreti adottati dai Presidenti, di Corte e di sezione, e che vadano a variare per un determinato periodo la composizione delle sezioni o dei collegi (per effetto, ad esempio, di nuove immissioni nelle funzioni, di applicazioni interne o esterne o per cessazioni dal servizio, a qualunque titolo), con esclusione delle variazioni di carattere meramente temporaneo, quali le sostituzioni alle udienze. Le variazioni dovranno essere acquisite al S.I.Gi.T. entro e non oltre il termine di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti medesimi, con riferimento alla data di quella più immediata tra esse;
11. analogamente, al fine di consentire agli uffici consiliari la tempestiva acquisizione, anche informatizzata, della immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali, i Presidenti delle Commissioni sono invitati a dare rigorosa attuazione alle disposizioni impartite con la risoluzione n. 1 del 19 gennaio 2016, provvedendo a far immediatamente trasmettere al Consiglio di Presidenza copia del verbale di giuramento, in caso di prima nomina, o di immissione nelle funzioni, per incarichi successivi, del singolo componente, unitamente alla dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità.

Allo scopo di assicurare il pieno allineamento dei dati di composizione delle sezioni presenti nel sistema di gestione delle Corti di giustizia S.I.Gi.T. con il nuovo sistema di gestione degli uffici del Consiglio di Presidenza, al decreto di composizione delle sezioni adottato dal Presidente ad inizio d’anno, nonché agli eventuali successivi decreti di variazione della composizione, dovrà essere allegato il format “**SCHEMA DI COMPOSIZIONE/VARIAZIONE DELLE SEZIONI**” allegato alla presente risoluzione. Tale documento dovrà essere trasmesso attraverso il sistema di protocollazione, mantenendo il formato Excel originario, indispensabile per l’acquisizione informatica.

VII - COMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. Ai sensi dall’art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Corte di giustizia tributaria è costituita una Commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della Corte di giustizia tributaria, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la Corte di giustizia tributaria e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente;
2. alla composizione della Commissione provvede, all’inizio di ogni anno e con vigenza sino al 31 dicembre del medesimo, il Presidente, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Corte di giustizia tributaria o d’ufficio, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a concorso, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l’individuazione del Presidente di Sezione, vice Presidente o di giudice tributario *per l’applicazione d’Ufficio* si terrà conto, nell’ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; **i**n ogni caso, verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo. In entrambi i casi dovrà essere osservata la rotazione annuale;
3. al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso;
4. un funzionario dell’Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria eserciterà le funzioni di segretario;
5. il provvedimento concernente la composizione della Commissione – comprensivo dei nominativi degli iscritti agli albi o elenchi di cui al richiamato art. 12 - sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza unitamente al decreto organizzativo delle sezioni dell’anno cui si riferisce. In occasione della trasmissione il Presidente della Corte di giustizia tributaria provvederà anche, per i provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di adottare, a segnalare i nominativi dei componenti che avessero rifiutato di far parte della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui fosse risultato necessario provvedere d’ufficio alla composizione della stessa.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria comunicheranno, senza ritardo, la presente Risoluzione consegnandone copia ai Direttori delle Segreterie delle Corti di giustizia tributaria ed a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

**Si pubblichi sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza.**

Si comunichi:

* Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’Economia e Finanze, si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 545/92;
* Al Direttore della Direzione della giustizia tributaria;
* Ai Presidenti delle Corti di giustizia tributaria.

 LA PRESIDENTE

 Firmatario1